

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BP.2009.50

Sentenza del 9 novembre 2009 **I Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti e Alex Staub ,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro,

Richiedente

Oggetto

Istanza di riconsiderazione di una decisione in ambito di
assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1 LTF)

Fatti:

- A.** A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all'aeroporto di Zurigo-Kloten nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l'arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l'inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. Larm).
- B.** Ordinando la scarcerazione dell'imputato il 13 settembre 2006, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Polizia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 19 febbraio 2009, l'UGI ha comunicato all'indagato l'abolizione di tutte le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell'indagine ha informato l'indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell'art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato di un mese al 31 ottobre 2009).
- C.** Dissentendo da tali decisioni, il 5 ottobre 2009 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la revoca del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso e la concessione di una proroga di 6 mesi (ossia fino al 31 marzo 2010) per formulare le sue richieste ex art. 119 PP. Egli ha chiesto al contempo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
- D.** Con sentenza del 20 ottobre 2009 (v. TPF BP.2009.46) la I Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita per mancata dimostrazione del requisito dell'indigenza. L'istante è quindi stato invitato a versare entro il 30 ottobre 2009 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.

- E.** Prima della scadenza del termine sopra indicato, con scritto del 22 ottobre 2009 A. ha chiesto una riconsiderazione della decisione sull'assistenza giudiziaria. Le argomentazioni del richiedente saranno riprese - nella misura del necessario – nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

- 1.1.** Conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009), le istanze di riconsiderazione di decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di nuove domande di assistenza giudiziaria gratuita, essendo data facoltà al richiedente di presentare una simile domanda ad ogni stadio del procedimento penale, ciò a prescindere dall'esistenza o meno di motivi di revisione ai sensi degli art. 121 e segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

- 1.2.** Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli art. 62-68 LTF (v. art. 30 LTPF in relazione con l'art. 245 cpv. 1 PP). Secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).

- 1.3.** Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 la 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul falli-

mento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 la 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

1.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, *Die Prozessarmut*, in: SCHÖBI [ed.], *Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung*, Berna 2001, pag. 189 e seg.).

2. Nella sua istanza di riesame il richiedente spiega i motivi del mancato completamento del formulario sull'assistenza giudiziaria all'origine della decisione negativa di questa Corte del 20 ottobre scorso (v. TPF BB.2009.46). Egli adduce di aver subito una carcerazione in Italia fino agli inizi del 2009, e di non aver in seguito potuto riassumere un'attività professionale in Svizzera vista la sua delicata situazione processuale, ed in particolare il divieto – tuttora in vigore - di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Il richiedente sostiene poi di non poter produrre alcuna pezza giustificativa dei prestiti ricevuti dai genitori e da vari amici che gli hanno permesso il suo sostentamento in quest'ultimo anno (circa fr. 70'000.-, secondo quanto riportato nel formulario). Infine, nemmeno la sua attuale compagna di vita sarebbe in grado di fornirgli un qualunque aiuto economico, dato che il reddito percepito da questa persona sarebbe appena sufficiente a coprire i propri bisogni vitali e quelli del figlio comune.

Tali argomentazioni non sono però convincenti. Pur ammettendo che il richiedente faccia fatica a ritrovare un'occupazione nella situazione proces-

suale descritta e nell'attuale contesto economico, e che egli non abbia più diritto alcuno a percepire rendite di disoccupazione, non è dato di sapere per quali motivi egli non si sia rivolto ad un istituto di assistenza sociale. Per quanto attiene alla voce "entrate/reddito", si costata inoltre che i dati relativi ai guadagni della sua attuale compagna (partner) non sono stati riportati nell'apposita rubrica del formulario, cosa che avrebbe permesso all'autorità giudicante di farsi un'idea più completa delle capacità finanziarie del richiedente. Dal formulario si evince per contro che egli ha ricevuto dei prestiti da parte di genitori, vari amici e "altri" non meglio specificati per un ammontare complessivo di fr. 70'000.-, ciò che lascia intendere che il richiedente non è risultato completamente sprovvisto di entrate e di mezzi di sostentamento. Ne consegue che anche in questo caso la presente autorità si trova nell'impossibilità di verificare l'attendibilità e la veridicità delle cifre riportate, e di attestare un eventuale stato di indigenza del richiedente.

3. Visto quanto sopra, la domanda d'assistenza presentata dall'indagato va quindi nuovamente respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro un ultimo termine scadente il 20 novembre 2009, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di reconsiderazione è respinta.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Il richiedente è invitato a versare entro un ultimo termine scadente il 20 novembre 2009 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, il 9 novembre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Ernesto Ferro

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario